

**DETERMINAZIONE DSAI/24/2024/GAS**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE DI DISPOSIZIONI IN  
MATERIA DI VOLTURE, SWITCHING E ACCREDITAMENTO DEGLI OPERATORI AL SISTEMA  
INFORMATIVO INTEGRATO**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI  
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE  
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 24 maggio 2024

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: l'Autorità) 18 aprile 2013, 166/2013/R/com (di seguito deliberazione 166/2013/R/com);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 10 marzo 2016, 102/2016/R/com e s.m.i. (di seguito: deliberazione 102/2016/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 77/2018/R/com e i relativi allegati, e s.m.i.;
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (di seguito TIVG);
- la deliberazione dell'Autorità 12 luglio 2022, 310/2022/A e il relativo Allegato A, recante "Protocollo di Intesa tra l'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente e l'Arma dei Carabinieri" (di seguito: Protocollo di Intesa);

- la deliberazione dell’Autorità 3 ottobre 2023, 435/2023/E/gas (di seguito: deliberazione 435/2023/E/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 10 ottobre 2023, 466/2023/E/gas (di seguito: deliberazione 466/2023/E/gas);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2023, 598/2023/E/com recante “Modifiche al regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: deliberazione 598/2023/E/com);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2023, 201/2023/A (di seguito: deliberazione 201/2023/A);
- la deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2023, 202/2023/A (di seguito: deliberazione 202/2023/A);
- la deliberazione dell’Autorità 13 giugno 2023, 266/2023/A (di seguito: deliberazione 266/2023/A).

**CONSIDERATO CHE:**

- nel settore del gas naturale i servizi di ultima istanza sulle reti di distribuzione sono disciplinati dal TIVG che ne prevede l’attivazione nei casi in cui i clienti finali si trovino, anche temporaneamente, senza un fornitore di gas naturale; tra tali servizi vi è il servizio di fornitore di ultima istanza (di seguito: FUI) erogato da esercenti la vendita selezionati tramite apposite procedure concorsuali;
- l’attivazione del FUI determina l’automatica risoluzione dei contratti di fornitura in essere ed il passaggio dei clienti finali appunto al fornitore di ultima istanza;
- la regolazione dell’Autorità relativa all’attivazione dei c.d. servizi di ultima istanza è volta non solo a garantire la continuità della fornitura ai clienti che si trovino senza un fornitore nel mercato libero, ma altresì a rendere effettive le risoluzioni dei contratti infrastrutturali (trasporto e/o distribuzione) in caso di inadempimento del relativo utente: poiché, infatti, tali contratti sono necessari per consentire all’utente (e alla sottesa controparte commerciale, se differente), l’esecuzione fisica dei contratti di somministrazione con i clienti finali, la risoluzione dei primi travolge – secondo la regolazione dell’Autorità – i secondi, che pure devono intendersi automaticamente risolti; in tale prospettiva, i servizi di ultima istanza sono volti a rendere effettivo tale effetto a cascata, sottraendo al venditore (utente e/o controparte commerciale) i clienti finali serviti;
- con l’Allegato A alla **deliberazione 102/2016/R/com** l’Autorità ha regolato la voltura nel settore gas e, segnatamente, le modalità con le quali un nuovo cliente finale acquisisce la titolarità di un punto di riconsegna attivo sia nel caso di voltura, sia nel caso di conclusione di un contratto di fornitura con una nuova controparte commerciale (art. 2);
- ai sensi dell’**art. 3** della citata deliberazione, il cliente finale che intende acquisire la titolarità di un punto di riconsegna attivo chiede la voltura alla preesistente controparte commerciale; qualora questa non accetti la richiesta, il cliente finale

può sottoscrivere un contratto di fornitura con una nuova controparte commerciale, attivando un nuovo contratto; la preesistente controparte commerciale nel caso di voltura e la nuova controparte commerciale nel caso di attivazione di un nuovo contratto devono osservare le disposizioni all'uopo previste;

- in particolare, in caso di voltura l'**art. 4** pone a carico della preesistente controparte commerciale puntuali obblighi informativi, da adempiere entro termini precisi (2 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta medesima), nei confronti di molteplici soggetti:
  - il cliente finale richiedente la voltura, cui va comunicata l'accettazione della richiesta;
  - il cliente finale titolare del contratto di fornitura in essere alla data della richiesta di voltura, al quale va comunicata la cessazione del contratto di fornitura specificandone la motivazione;
  - il SII (Sistema Informativo Integrato), cui vanno comunicate una serie di informazioni funzionali all'attivazione contrattuale;
- a seguito della predetta comunicazione, il SII provvede poi alle necessarie verifiche, all'aggiornamento del RCU (Registro Centrale Ufficiale) e alla comunicazione delle informazioni relative al punto di riconsegna oggetto della richiesta all'impresa di distribuzione (art. 5);
- l'Autorità ha regolato il processo di *switching* e l'attivazione dei servizi di ultima istanza da ultimo con la deliberazione 77/2018/R/com;
- la cessazione del servizio di fornitura di ultima istanza si verifica quando il punto di riconsegna interessato è oggetto di un nuovo contratto di fornitura e dunque nel momento in cui si perfeziona la procedura di *switching* (rispettivamente **art. 31ter TIVG previgente e art. 31 TIVG vigente**);
- inoltre, con la **deliberazione 166/2013/R/com** l'Autorità ha dettato disposizioni in merito all'accreditamento degli operatori nel SII;
- ai sensi dell'**art. 2** della predetta deliberazione ciascun soggetto richiedente l'accreditamento al SII in qualità di controparte commerciale in relazione ad uno o più punti di prelievo nell'istanza di accreditamento deve indicare, oltre il soggetto delegato alla sottoscrizione dei contratti di dispacciamento e trasporto in relazione ai punti di prelievo per i quali intende o intenderà operare, anche i propri elementi identificativi.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con deliberazione 435/2023/E/gas l'Autorità ha approvato n. 2 (due) verifiche ispettive nei confronti di altrettante imprese esercenti l'attività di vendita del gas naturale e/o utenti della distribuzione (UdD) e/o del bilanciamento (UdB) in materia di adempimenti connessi con lo svolgimento di tali attività;
- la seconda di tali verifiche – effettuate da personale dell'Autorità con il supporto dei militari dell'Arma dei Carabinieri nel quadro del vigente Protocollo di Intesa – si è svolta dal 29 novembre al 1° dicembre 2023 presso la sede amministrativa

di New Energy Gas e Luce S.p.A. (di seguito NEGL o Società), operante sia nel settore dell'energia elettrica che nel settore del gas naturale;

- nel corso della verifica ispettiva la Società si è riservata di trasmettere all'Autorità ulteriore documentazione, pervenuta agli Uffici in data 15 dicembre 2023 e 10 gennaio 2024 (acquisita rispettivamente con prot. Autorità 79237 del 18 dicembre 2023 e 2299);
- con riferimento al settore del gas naturale, NEGL ha dichiarato di operare nel mercato libero come controparte commerciale dei clienti finali (di seguito anche CC), come UdD e come UdB (grossista) (punto 1.1 della *check list* della verifica ispettiva);
- dagli elementi acquisiti nel corso della predetta verifica ispettiva è emersa l'inosservanza di diverse disposizioni in materia di voltture, di *switching* e di accreditamento degli operatori al SII; segnatamente:
  - a) con riguardo alle **voltture**, nel periodo ottobre 2021-novembre 2023, NEGL ha riferito due eventi di voltture massive, entrambi collegati all'attivazione dei servizi di fornitura di ultima istanza e all'obiettivo di mantenere la fornitura dei propri clienti finali; segnatamente:
    - i) a seguito della notizia che dal 1° giugno 2023 circa 300 PdR nella titolarità di clienti storici sarebbero passati al fornitore di ultima istanza (FUI), al fine di "*garantire la prosecuzione della fornitura*" NEGL ha dichiarato di avere chiesto ai predetti clienti (al riguardo in sede di verifica ispettiva sono state prodotte solo tre raccomandate a mano relative a poco più di 50 PdR doc. 1.4.a), l'autorizzazione a presentare richiesta di voltura "*per la contabilizzazione dei consumi*" ad alcune società di gestione di calore sue *partner*, comunicando altresì l'intenzione di accollarsi la differenza tra il costo della fornitura di ultima istanza e quello contrattualmente previsto e assicurando che "*La regolarità dell'intestazione riprenderà nel più breve tempo possibile*"; successivamente, NEGL ha caricato le richieste di voltura per i PdR in questione (punto 1.4 della *check list*); a seguito di ciò le società di gestione calore nuove intestatarie dei PdR hanno pertanto ricevuto sia le comunicazioni di attivazione della fornitura di ultima istanza da parte del FUI, sia le fatture del FUI; NEGL, invece, nonostante la mancanza di un valido contratto di fornitura, ha continuato ad emettere le fatture per la fornitura di gas naturale nei confronti dei clienti finali originari intestatari dei PdR, applicando le condizioni economiche precedentemente concordate, come dalla medesima dichiarato nelle comunicazioni ai clienti (punto 1.4 della *check list* e doc. 1.4.a); tale condotta di NEGL risulta in palese violazione della regolazione e segnatamente degli **articoli 3 e 4 della deliberazione 102/2016/R/com**: le voltture in questione, infatti, sono evidentemente fittizie, continuando i PdR volturati, intestati a società di gestione calore, a *servire* di fatto i clienti finali "originari", gli unici, peraltro, in "*possesso dei titoli relativi all'unità immobiliare per la quale si richiede la fornitura*", che è uno dei requisiti per la validità/ammissibilità della voltura stessa; né ai clienti finali

storici, a seguito delle predette volture, è stata comunicata la cessazione dei contratti di fornitura in essere alla data della richiesta della voltura, anzi, l'esecuzione di tali contratti è *di fatto* *proseguita* senza soluzione di continuità;

- ii) lo stesso illegittimo *modus operandi* tenuto dalla Società nel mese di maggio 2023 si è ripetuto nel mese di settembre 2023: al fine di “neutralizzare” il passaggio al FUI dal 1° ottobre 2023 di 633 PdR (intestati a distinti soggetti, per la maggior parte persone fisiche), NEGL ha caricato richieste di voltura massive a favore dei medesimi pochi soggetti (sei società di gestione calore) nei confronti dei quali era stata volturata la fornitura nel precedente mese di maggio; anche in questo caso risultano violate le disposizioni in tema di voltura e in particolare gli **articoli 3 e 4 della deliberazione 102/2016/R/com**; la Società ha dichiarato di avere successivamente annullato le predette volture in ottemperanza a quanto stabilito dalla deliberazione 466/2023/E/gas (punto 1.4 della *check list* e doc. 1.4.c);
- b) in ordine agli **switching**, NEGL ha riferito un episodio di *switching* massivo relativo a una richiesta trasmessa al SII con decorrenza 1° aprile 2022 relativa a 4.582 PdR; al riguardo, la Società ha dichiarato che in ordine a tali PdR – passati al FUI a causa della perdita dei requisiti come UdB da parte della stessa NEGL e come UdD da parte di Blu Gas Metano S.r.l. – NEGL “*ha svolto il ruolo di fornitore nei confronti della società Blu Gas Metano*”, indicando, tuttavia, al SII la stessa NEGL come CC, in forza del contratto di somministrazione di gas naturale stipulato con la citata Blu Gas Metano nel marzo 2022, nonché alcune società *partner* come UdD (punto 2.2. della *check list*); NEGL, pertanto, risulta avere caricato richieste massive di *switching* senza la preventiva stipula di *nuovi* contratti di fornitura con i titolari degli oltre 4.500 PdR interessati e, dunque, senza il consenso di questi ultimi: i file relativi agli *switching* in esame, inviati dalla Società dopo la verifica ispettiva (acquisiti con prot. Autorità 2299 del 10 gennaio 2024), non recano alcuna data dei nuovi contratti di fornitura, né il codice contratto; tale condotta di NEGL risulta in contrasto con la regolazione che prevede la risoluzione automatica dei contratti di fornitura in essere a seguito dell'attivazione del FUI e, conseguentemente, la stipula di *nuovi* contratti con i clienti finali per porre fine alla fornitura di ultima istanza (**art. 31ter del TIVG previgente e art. 31 del TIVG vigente**); in definitiva, per riacquisire la fornitura di gas naturale degli oltre 4.500 PdR transitati al FUI (prima serviti da Blu Gas Metano S.r.l. come UdD e CC, e da NEGL come UdB), in accordo con la società Blu Gas Metano che ha fornito le informazioni necessarie relative ai suddetti PdR (doc. 2.1.c acquisito con prot. Autorità 79237/2023), NEGL ha presentato richiesta di *switching* massivo al SII indicando come CC sé stessa (in luogo di Blu Gas Metano S.r.l. effettiva CC per tali PdR) e come UdD alcune società sue *partner* (peraltro tra quelle indicate dalla Società in verifica ispettiva, non

comparare quella risultante dal doc. 2.1.d inviato dopo la verifica ispettiva e acquisito con prot. Autorità 79237/2023) (punto 2.1 della *check list*);

- c) infine, in merito alle **informazioni presenti nel Registro Centrale Ufficiale (RCU) del SII**, risulta non rispettato l'obbligo di comunicare al SII informazioni veritiere circa l'effettiva configurazione della filiera (**art. 2 della deliberazione 166/2013/R/com**); dai contratti stipulati da NEGL con alcune controparti commerciali, acquisiti in sede di verifica ispettiva, risulta, infatti, che NEGL, pur essendo il fornitore (grossista), viene indicata al SII quale controparte commerciale (doc. 1.1.a: vedi art. 8, comma 1, del contratto con Blu Gas Metano S.r.l. e art. 3 dei contratti con Free Luce & Gas S.p.A., Nexta Energia S.r.l. e Orangy S.r.l.), senza, tuttavia, avere concluso un contratto di fornitura con i clienti finali ed emettere fatture nei loro confronti;
- dalla documentazione acquisita e dalle dichiarazioni della Società emergono una serie di comportamenti posti in essere da NEGL, volti a eludere sistematicamente la regolazione dell'Autorità, sia in relazione all'attivazione dei c.d. servizi di ultima istanza (che prevede la risoluzione automatica dei contratti di fornitura in essere e il passaggio dei relativi clienti finali alla fornitura di ultima istanza), sia in relazione al collegamento necessario tra contratti di rete e contratti di vendita; infatti, al fine, dichiarato dalla stessa NEGL in sede di verifica ispettiva, di proseguire nella fornitura dei propri clienti finali, quest'ultima ha reiteratamente gestito alcuni processi del SII, come le volture, gli *switching* e le stesse informazioni rese al SII, in palese contrasto con la regolazione;
  - dalla documentazione acquisita e dalle dichiarazioni della società risulta, pertanto, che New Energy Gas e Luce S.p.A. ha violato gli articoli 3 e 4 della deliberazione 102/2016/R/com, l'art. 31ter del TIVG previgente e l'art. 31 del TIVG vigente e l'art. 2 della deliberazione 166/2013/R/com.

#### **RITENUTO CHE:**

- gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l'avvio, nei confronti di New Energy Gas e Luce S.p.A., di un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c) della legge 481/95.

#### **DETERMINA**

1. di avviare un procedimento nei confronti di New Energy Gas e Luce S.p.A. per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, della violazione di disposizioni in materia di volture, di *switching* e di accreditamento degli operatori al Sistema Informativo Integrato e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95;
2. di designare, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com e degli articoli 13, comma 3, lettera b) e 16, comma 2, lettera b) dell'Allegato A alla deliberazione 201/2023/A, quale responsabile del procedimento

- l'avv. Veronica Olmari, nella sua qualità di Responsabile dell'Unità Violazioni della Regolazione nei Mercati Energetici della Direzione Sanzioni e Impegni;
3. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 140 (centoquaranta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
  4. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 250 (duecentocinquanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
  5. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it) all'attenzione del Responsabile del procedimento e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
  6. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 6 dell'Allegato A della deliberazione 598/2023/E/com, possono presentare al Responsabile del procedimento richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 5;
  7. di comunicare il presente provvedimento a New Energy Gas e Luce S.p.A. (P. IVA 02436320697) mediante PEC all'indirizzo [newenergygaselucespa@legalmail.it](mailto:newenergygaselucespa@legalmail.it) e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

Milano, 24 maggio 2024

Il Direttore  
*avv. Michele Passaro*